



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Pio VII 9 - 10135 TORINO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

**ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario della fornitura di n. 1
analizzatore di Carbonio Organico Totale (TOC) destinato alla Struttura Semplice
Laboratorio - Vercelli.

CIG 4793162269

SOMMARIO

- ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
- ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE
- ART. 3 PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA
- ART. 4 CONSEGNA DELLA FORNITURA
- ART. 5 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITA'
- ART. 6 GARANZIA E MANUTENZIONE
- ART. 7 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 9 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 11 PENALI
- ART. 12 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
- ART. 13 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 14. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
- ART. 16 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
- ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ALLEGATI. *Allegato 1A SCHEDA TECNICA*

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura della seguente strumentazione da laboratorio:

n. 1 analizzatore di Carbonio Organico Totale (TOC).

Struttura destinataria della strumentazione: Struttura Semplice Laboratorio – Vercelli.

ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche, con le specifiche di minima della strumentazione richiesta, sono dettagliatamente definite nella scheda tecnica di cui all'allegato 1A. SCHEDA TECNICA

La fornitura dovrà comprendere tutti gli elementi, anche non espressamente previsti, necessari ai fini del funzionamento a regola d'arte dell'apparecchiatura.

L'apparecchiatura fornita dovrà essere nuova e non ricondizionata, costituita utilizzando parti nuove e conformi a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutta la strumentazione fornita dovrà essere corredata:

- dei manuali d'uso redatti preferibilmente in lingua italiana o inglese con traduzione allegata compresi quelli relativi al software;
- delle certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e certificazioni di qualità del produttore.
- della licenza d'uso dei software applicativi dello strumento.

Tutta la fornitura deve essere conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica.

ART. 3 PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara relativi.

Sono in particolare a carico del fornitore:

- a. le spese di trasporto, consegna, montaggio e messa in esercizio presso la Struttura Arpa Piemonte destinataria della fornitura ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale;
- b. l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove preliminari e la verifica di conformità dell'attrezzatura e ogni altra prestazione contrattuale;
- c. l'allontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta per le opere di propria fornitura oltre ad ogni materiale d'imballaggio;
- d. tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA;
- e. dotazione a corredo della fornitura di manuale d'istruzione e utilizzo dell'apparecchiatura preferibilmente in lingua italiana, o inglese con traduzione allegata, nonché tutta la dotazione di base necessaria per l'allestimento richiesto;
- f. Marcatura CE;
- g. Conformità a norme antinfortunistiche vigenti;
- h. la garanzia sull'intera fornitura per la durata riportata al rispettivo articolo del presente capitolato, decorrente dalla data del verbale con esito positivo della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione;
- i. le attività di verifica di conformità della fornitura.

La fornitura dovrà essere comprensiva della messa in esercizio, l'apparecchiatura dovrà essere quindi completata in tutti i suoi dettagli e risultare perfettamente funzionante.

Non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in esercizio dell'apparecchiatura fornita che possano determinare oneri aggiuntivi. Gli eventuali oneri aggiuntivi

per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell'offerta/progetto saranno tutti a carico dell'Affidatario.

ART. 4 CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna delle apparecchiature s'intende comprensiva delle attività d'imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna "al piano" dell'apparecchiatura e di tutti i cavi di alimentazione e connessione ai componenti necessari e dovrà essere effettuata presso la seguente Struttura di ARPA Piemonte:

- Struttura Semplice Laboratorio – Vercelli via Bruzza n. 4 – 13100 Vercelli

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna della strumentazione, **entro e non oltre i 40 giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento dell'ordinazione e secondo le modalità e indicazioni contenute nell'ordinazione stessa. La consegna si intende completata con la messa in esercizio della strumentazione in modo da consentire lo svolgimento delle operazioni di verifica di conformità al funzionamento

ART. 5 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E VERIFICA DI CONFORMITA'

La regolare esecuzione della fornitura è verificata dalla Struttura destinataria del bene.

Il ricevente provvede ad una prima verifica del bene consegnato, ove la qualità e rispondenza alle specifiche tecniche possa essere accertata a vista. L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le unità Operative.

A consegna completata (cioè comprensiva del montaggio, installazione e messa in esercizio) dell'apparecchiatura fornita, dovranno essere svolte le operazioni dirette alla verifica di conformità delle stessa. Qualora la verifica di conformità non possa essere eseguita immediatamente dopo la consegna, dovrà essere effettuata, in data da concordare, tra il fornitore ed il personale tecnico destinatario della strumentazione ma comunque non oltre 15 giorni dalla ultimazione della consegna. La verifica di conformità di cui al D.P.R. 207/2010 è diretta a certificare che la fornitura sia stata eseguita a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente capitolato nonché nel rispetto della normativa vigente applicabile

Sino all'effettuazione della verifica di conformità, l'attrezzatura rimane di proprietà del fornitore e Arpa Piemonte non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve responsabilità personali direttamente perseguibili.

Della verifica sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti e dai soggetti intervenuti.

Il verbale con esito positivo della verifica di conformità avrà validità ed efficacia di attestazione di regolare fornitura.

Le verifiche dovranno essere concluse entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione della consegna.

Nel caso in cui dalle operazioni di verifica di cui sopra si evidenzino manchevolezze o deficienze tecniche sarà concesso alla Ditta affidataria un termine temporale non inferiore a 5 giorni entro il quale provvedere all'eliminazione della manchevolezza, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al rispettivo articolo.

E' fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione sarà emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione

Gli oneri per le operazioni necessarie alla verifica di conformità di quanto fornito sono a carico del Fornitore

ART. 6 GARANZIA E MANUTENZIONE

La garanzia, che decorrerà dalla data del verbale con esito positivo della verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione, dovrà essere di almeno **24 mesi per tutta la strumentazione fornita.**

Gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere effettuati entro le **48 ore** dal momento della richiesta da parte dell'utente.

Qualora la complessità delle riparazioni richieda lo spostamento dell'apparecchiatura presso i centri di riparazione della Ditta o altri centri specializzati, dovrà essere messa a disposizione analoga apparecchiatura fino al completo ripristino di quella originale.

Qualora la riparazione superi il termine massimo di 20 gg lavorativi, l'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria un ulteriore periodo della garanzia di 6 mesi a decorrere dalla data di ripristino del regolare funzionamento della strumentazione, senza diritto, da parte dell'aggiudicatario, ad alcun corrispettivo aggiuntivo.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione, durante il periodo di garanzia, dovrà comprendere:

- A. **interventi di manutenzione preventiva.** Obiettivo di tale tipologia di manutenzione è quello di mantenere e permettere il corretto funzionamento nel tempo dell'apparecchiatura fornita. La ditta aggiudicataria dovrà garantire **n. 1 intervento** per ogni anno di validità della garanzia **con ricambistica** da effettuarsi in loco da personale qualificato;
- B. **interventi di manutenzione correttiva.** La ditta aggiudicataria dovrà garantire: tutte le operazioni di riparazione dell'apparecchiatura, nessuna esclusa, del relativo hardware e del software; tutte le sostituzioni di parti logore o difettose, senza alcuna spesa aggiuntiva, ivi comprese le spese di trasferta, viaggio, diritti di chiamata, etc.

La Ditta fornitrice dovrà comunicare il nominativo, comprensivo di telefono, recapito di posta elettronica e orari di lavoro, a cui far riferimento per le attività oggetto del presente articolo.

Le riparazioni, le sostituzioni di parti mal funzionanti o dell'interezza della strumentazione, le operazioni di manutenzione ordinaria, le tarature e tutte le altre attività finalizzate a mantenere la strumentazione funzionante, dovranno essere fornite senza alcun onere aggiuntivo a carico di Arpa Piemonte.

I ritardi nell'esecuzione dell'assistenza tecnica e/o nella risoluzione dei difetti delle apparecchiature daranno luogo all'applicazione delle penali previste al successivo articolo "penalità".

ART. 7 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'appaltatore potrà emettere fattura per l'importo delle prestazioni erogate, solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità o a seguito dell'attestazione regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione

Tale fattura sarà ammessa al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro il termine 60 giorni data ricevimento fattura

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti>

Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovrà contenere indicazione del codice identificativo della gara (CIG), del numero d'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di trasporto della merce. La fattura dovrà essere indirizzata alla sede legale dell'Agenzia: via Pio VII n. 9 - 10135 TORINO.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest'ultimo.

ART. 8 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA

L'affidatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di attrezzature non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto affidatario della fornitura dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all'articolo 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 11 – PENALI

1) In caso di ritardo nella consegna della fornitura oggetto della presente gara, nei termini riportati nel presente capitolato, l'affidatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale dell'uno per mille dell'ammontare netto totale della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.

2) In caso di non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, l'affidatario sarà assoggettato ad una penale che può variare da € 50,00 a € 100,00 in ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna a regola d'arte, ferma restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata.

3) In caso di ritardo nella eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di verifica di conformità nei termini ivi prescritti, l'affidatario sarà assoggettato ad una penale di 50,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo.

4) In caso di inadempimento dell'obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti dal precedente art. 6, l'affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari a € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'intervento e pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale.

ART. 12 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1 Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto, comunicando semplicemente all'Appaltatore la propria decisione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.

2. L'Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) In caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- b) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) per l'accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto affidatario, compresa la mancata applicazione del contratti collettivi;
- d) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- e) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia.

3. Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra impresa.

4. Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamenti od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto.
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell art. 1672 cod. civ..

5. Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agenzia, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Appaltatore.

ART. 13 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

1. Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'affidatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questo, in danno dell'affidatario inadempiente.

2. L'affidamento a terzi viene comunicato all'affidatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

3. All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'affidatario, anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'affidatario medesimo. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Aggiudicatario inadempiente.

4. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 14 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'affidatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.

2. L'affidatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

3. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.

4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Agenzia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 16 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

